

Parte VI

Relazione di incidenza ambientale

Premessa

LTF ha depositato in data 10.08.10 la documentazione relativa al progetto preliminare della tratta internazionale - dal confine di Stato a Chiusa San Michele - della NLTL Torino-Lione, ai sensi dell'art. 165 del D. Lgs. 163/2006. All'interno di questo procedimento è stata depositata anche la Relazione di Incidenza oggetto delle presenti osservazioni (PP2 C3C TS3 0290 A AP NOT - CODICE GED MA1 ≠ ≠ 01_84_01_10_01).

Si ritiene che la Relazione di Incidenza non risponda ai dettami della Direttiva 92/43/CEE, né a quelli previsti dalle Leggi italiane che l'hanno recepita, in particolare il DPR 357/97 (Allegato G) ed il DPR 120/03, né alle Leggi regionali vigenti in materia (DPGR 16/R/01 e LR 19/09).

Le osservazioni di dettaglio sono analiticamente elencate nei paragrafi seguenti, ma in sintesi si denuncia fin d'ora la completa mancanza o la superficialità di molti argomenti esplicitamente richiesti dalle norme citate. Ad esempio, in riferimento alla **Direttiva 92/43/CEE** manca ogni descrizione dell'”Opzione zero”; in riferimento ai **DPR 357/97 e 120/03**, non vengono mai discusse “la complementarietà con altri piani e/o progetti”, “la produzione di rifiuti”, “l'uso delle risorse naturali” ed “il rischio di incidenti per quanto riguarda le sostanze e le tecnologie utilizzate”, mentre vengono trattate con genericità “l'inquinamento e i disturbi ambientali” e “le componenti abiotiche e biotiche e le connessioni ecologiche”.

Inoltre, in riferimento alla **L.R. 19/09**, mancano “l'inquadramento dell'opera negli strumenti di programmazione e di pianificazione vigenti” e tutti “i dati e informazioni di carattere ambientale, territoriale e tecnico, in base ai quali sono stati individuati e valutati i possibili effetti che il progetto può avere sull'ambiente e le misure che si intendono adottare per ottimizzarne l'inserimento nell'ambiente e nel territorio circostante, con riferimento alle soluzioni alternative tecnologiche e localizzative considerate ed alla scelta compiuta”, mentre sono carenti i capitoli relativi alla “Normativa ambientale di riferimento vigente” e alla “Descrizione delle interferenze del progetto sul sistema ambientale”.

Per queste ragioni si ritiene inadeguata la Relazione di Incidenza e di conseguenza irricevibile l'intero progetto preliminare NLTL.

E' opportuno segnalare in questa sede che il progetto preliminare NLTL modifica in modo sostanziale il progetto definitivo del cunicolo geognostico di Chiomonte/La Maddalena, presentato da LTF il 17.05.10, integrato il 10.08.10 e sottoposto a Studio di Impatto Ambientale e a Valutazione di Incidenza (SIC IT1110027). Le rettifiche ora proposte cambiano la destinazione (da tunnel geognostico a discenderia di esercizio); aumentano in modo rilevante le opere potenzialmente impattanti (da un cantiere a tre); prolungano la durata temporale (da 4 anni all'eternità). Pertanto rendono invalidi entrambi i procedimenti citati e di conseguenza costringono a redigere un nuovo progetto con nuove valutazioni appropriate.

Osservazioni generali

Il frequente uso del copia/incolla maldestro e di un italiano spesso approssimativo rendono pesante e difficile la comprensione di molte parti del testo. Non si tratta di un'osservazione esclusivamente formale. L'Unione Europea impone il coinvolgimento delle popolazioni locali e della cittadinanza in generale nella comprensione e condivisione dei progetti, e non soltanto per gli aspetti ambientali.

A riprova di questa trascuratezza si può confrontare il testo esaminato con il documento **“Valutazione Incidenza SIC Boscaglie di Giaglione” (CODICE GED MA1 ≠ ≠ 03_00_10_10_03)** presentato da LTF il 10.08.10 come integrazione al progetto definitivo per il cunicolo geognostico di Chiomonte. Interi paragrafi, comprensivi di errori e citazioni sbagliate, sono identici, tanto da riportare persino impaginazioni alternate e caratteri differenti.

Si vedano infine le planimetrie relative alla geometria dei tracciati ferroviari, che recano errori nei confini comunali, nella linea ferroviaria storica e nell'autostrada A32, traslati verso sud rispetto alla base cartografica ed alla stessa nuova linea ferroviaria.

In tutti i documenti molti verbi sono coniugati al condizionale o al congiuntivo, spesso accompagnati da avverbi come “eventualmente” o espressioni del tipo “nel caso si provvederà”, “si potrà”, “si suggerisce”, “verranno prese misure adeguate”, ecc. Le prescrizioni contenute in una eventuale autorizzazione che imponga mitigazioni e cautele devono essere stringenti e circostanziate, non generiche ed eventuali.

Osservazioni puntuali

Gli aspetti metodologici e normativi, da pag. 8 a pag. 15, sono sostanzialmente corretti. In realtà il primo paragrafo, a proposito dei Biotopi nella normativa piemontese, è superato, ma l'errore viene poi corretto dalle leggi citate successivamente.

La “Sintesi dei principali riferimenti normativi” si limita ad elencare 10 leggi, riguardanti soltanto le Direttive Europee, e nemmeno in modo esaustivo. Mancano infatti molti Decreti importanti e cogenti, quali il **D.L. 29.06.2010, n. 128**; il **D.L. 16.01.2008, n. 4**; il **D.L. 12.04.2006, n. 163**; il **D.L. 20.08.2002, n. 190**. **Non è citato nemmeno il Codice dell'Ambiente (D.L. 03.04.2006, n. 152, Norme in materia ambientale).**

Anche la normativa regionale piemontese è lacunosa. Per la Direttiva “Uccelli” viene citato il Decreto originale del 1999 e non le successive modifiche (**D.G.R. 22.05.2006 n. 76-2950 e D.G.R. 28.02.07 n. 3-5405**), mentre per la Direttiva “Habitat” viene proposto l'esatto contrario, citando le modifiche e non il Decreto originario (**D.G.R. 29.11.1996 n. 419-14905**).

Il Regolamento regionale relativo alla valutazione d'incidenza (**D.P.G.R. del 16.11.2001, n. 16/R**) è correttamente richiamato, ma poi - come evidenziato oltre - verrà seguito quello vigente in Veneto. Infine manca la L.R. 29.06.2009, n. 19 “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità” e si tratta di un difetto rilevante.

Sono del tutto assenti, poi, altre leggi importanti come la **L.R. 32/82** (citata en passant alle pagg. 53, 58 e 64), la **L. n. 157/92** (sfiorata nel par. 6.2), il D.Lgs 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” e la **L.R. 4/2009**, che ha cambiato radicalmente le modalità di gestione di boschi e foreste, imponendo nuove regole per il taglio degli alberi.

Mancano completamente le leggi relative alla difesa del suolo, alla tutela delle acque, al trattamento dei rifiuti. Non sono deficienze irrilevanti, perché devono servire da inquadramento per sviluppare altri contenuti richiesti: uso delle risorse naturali; produzione di rifiuti; inquinamento e disturbi ambientali; rischio di incidenti per le sostanze e le tecnologie utilizzate.

Quindi questo capitolo non rispetta quanto richiesto dall'art. 44 e dall'All. C della L.R. 19/09 - non presente nella stessa "Sintesi" - cioè la "Normativa ambientale di riferimento vigente".

A pag. 16 si dichiara di seguire il **DGR 3173 del 10.10.06**, Allegato A, che è un decreto della Regione Veneto. Tutte le griglie e gli indicatori usati successivamente sono quelli previsti da quel decreto, come espressamente ripetuto alle pagg. 143 e 146. La normativa vigente in Piemonte è il **DPGR 16/R del 16.11.01** "Regolamento regionale recante disposizioni in materia di procedimento di valutazione d'incidenza", sostituita dagli allegati B, C e D della L.R. 29.06.09, n. 19 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità".

Oltretutto il DGR adottato è antecedente al D.L. 4 del 16.01.08, mai neppure menzionato in questa Valutazione d'Incidenza. L'errore non è privo di conseguenze, perché le differenze sono significative, in particolare per quanto riguarda proprio le indicazioni metodologiche e le autorità di riferimento.

D'altra parte, nemmeno i dettami del DGR veneto sono rispettati. Si veda, ad esempio, il paragrafo 4.1 (Fase di Screening) che prescrive:

Sono da evidenziare gli elementi che possono produrre incidenze sia isolatamente sia in congiunzione con altri piani, progetti o interventi:

- aree interessate e caratteristiche dimensionali;
- durata dell'attuazione e cronoprogramma (adozione, approvazione, costruzione, funzionamento, dismissione, recupero);
- distanza dai siti della rete Natura 2000 e dagli elementi chiave di questi;
- indicazioni derivanti dagli strumenti di pianificazione;
- utilizzo delle risorse;
- fabbisogno nel campo dei trasporti, della viabilità e delle reti infrastrutturali;
- emissioni, scarichi, rifiuti, rumori, inquinamento luminoso;
- alterazioni dirette e indirette sulle componenti ambientali aria, acqua, suolo;
- identificazione di tutti i piani, progetti e interventi che possono interagire congiuntamente.

Le parti sottolineate non sono state discusse nella Relazione di Incidenza.

Al paragrafo 4.2.1.3 si riporta correttamente l'elenco dei contenuti richiesti dall'All. C della L.R. 19/2009, ma in seguito non lo si segue.

In ogni caso, il riferimento legislativo più stringente è l'art. 5 comma 4 del DPR 357 del 1997. Esso infatti impone di rispettare l'elenco di cui all'Allegato G (Contenuti della relazione per la Valutazione di Incidenza), a sua volta mutuato dalla Direttiva 92/43/CEE. Le successive integrazioni previste dal DPR 120 del 2003 non hanno modificato questa norma, che infatti è integralmente ripresa ad esempio dal "Codice dei contratti pubblici in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" (D.L. n. 163 del 12.04.2006).

I contenuti previsti sono i seguenti:

1. Caratteristiche dei piani e progetti

Le caratteristiche dei piani e progetti debbono essere descritte con riferimento, in particolare:

- alle tipologie delle azioni e/o opere;
- alle dimensioni e/o ambito di riferimento;
- alla complementarietà con altri piani e/o progetti;
- all'uso delle risorse naturali;
- alla produzione di rifiuti;
- all'inquinamento e disturbi ambientali;
- al rischio di incidenti per quanto riguarda le sostanze e le tecnologie utilizzate.

2. Area vasta di influenza dei piani e progetti - interferenze con il sistema ambientale

Le interferenze di piani e progetti debbono essere descritte con riferimento al sistema ambientale considerando:

- componenti abiotiche;
- componenti biotiche;
- connessioni ecologiche.

Le interferenze debbono tener conto della qualità, della capacità di rigenerazione delle risorse naturali della zona e della capacità di carico dell'ambiente naturale, con riferimento minimo alla cartografia del progetto CORINE LAND COVER.

L'art. 44 della L.R. 29.06.2009, n. 19 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità" prescrive ulteriori dettagli (allegato C):

1. Inquadramento dell'opera o dell'intervento negli strumenti di programmazione e di pianificazione vigenti.
2. Normativa ambientale di riferimento vigente.
3. Descrizione delle caratteristiche del progetto (dicitura identica all'allegato G del DPR 357).
4. Descrizione delle interferenze del progetto sul sistema ambientale (dicitura identica all'allegato G del DPR 357).
5. Dati e informazioni di carattere ambientale, territoriale e tecnico, in base ai quali sono stati individuati e valutati i possibili effetti che il progetto può avere sull'ambiente e le misure che si intendono adottare per ottimizzarne l'inserimento nell'ambiente e nel territorio circostante, con riferimento alle soluzioni alternative tecnologiche e localizzative considerate ed alla scelta compiuta.

Questi punti devono essere analizzati all'interno della Relazione per la Valutazione di Incidenza, che ha una sua dignità autonoma ed autosufficiente. Anche nel caso in cui si consideri l'Incidenza bassa o addirittura nulla, la Relazione deve esaurire tutti i contenuti previsti dagli allegati riportati. Tale obbligo non può essere considerato un mero adempimento formale. L'assenza o l'insufficienza di uno o più punti richiesti dalla normativa rende impossibile esprimere una valutazione attendibile, proprio perché non consente di analizzare nel dettaglio i possibili impatti dell'opera o del progetto. Va ricordato a tal proposito che le Direttive europee hanno introdotto il "principio di precauzione": nel dubbio che l'opera prevista possa avere incidenze negative, essa non può essere autorizzata (art. 6 Direttiva 92/43/CEE. Si vedano sul punto le spiegazioni della "Guida all'interpretazione dell'art. 6" richiamata più volte dagli stessi proponenti).

Nel caso in cui ritenga violate le Direttive, la Commissione Ambiente dell'Unione Europea avvia la procedura di infrazione che può portare alla condanna da parte della Corte di Giustizia Europea. La Commissione Europea non può sospendere l'opera incriminata ma l'eventuale condanna prevede multe elevate per ogni giorno di violazione e, nel caso di opere finanziate dalla UE, i fondi europei possono essere revocati e può essere pretesa la restituzione delle somme già erogate.

La localizzazione degli interventi progettati rispetto ai SIC (par. 5.1.4 a pag. 29) non riporta il cantiere di Clarea per la galleria di ventilazione, potenzialmente incidente sul **SIC IT1110027**, né il

previsto cunicolo geognostico di Chiomonte. LTF ha presentato il 10.08.10 la Valutazione di Incidenza relativa a quest'ultima opera come integrazione al progetto definitivo. Questo modo di procedere non è corretto per diverse ragioni. Innanzitutto la Valutazione di Incidenza per Chiomonte avrebbe già dovuto tenere conto degli altri cantieri (si ricordi che tutte le Leggi impongono di descrivere la complementarietà con altri piani e progetti). Se quella valutazione avesse avuto esito positivo dovrebbe oggi essere rifatta, per integrare le possibili incidenze cumulate di tutti gli interventi. Inoltre, come si apprende da diversi altri elaborati progettuali (si veda ad esempio alle pagg. 36 e 45 della Sintesi non tecnica), il progetto preliminare NLTL modifica grandemente l'intervento previsto a La Maddalena, in termini di destinazione, di dimensioni e di durata. Pertanto ogni previsione a suo tempo redatta sul progetto definitivo perde valore, e deve, come minimo, essere realizzata ex-novo. Si noti che anche la Sintesi non tecnica a pag. 89 espone l'impatto preoccupante che l'imbocco di Clarea avrà sul territorio circostante, impatto non riferito in questa Valutazione d'Incidenza.

Nello stesso paragrafo, si esclude che i **SIC IT1110039 e IT1110006** siano interessati dalla nuova linea "né direttamente né indirettamente". L'affermazione appare eccessivamente ottimistica. In pianta, i tracciati dei tunnel si sviluppano all'esterno dei confini dei SIC, ma non può escludersi l'eventualità che intercettino falde e causino la "riduzione della disponibilità idrica per le formazioni vegetali costituenti l'Habitat" come correttamente evidenziato - ad esempio - nella griglia di pag. 71. D'altronde, la stessa griglia segnala il rischio di isterilire due sorgenti nel **SIC IT1110030**, e non si comprende perché il tunnel Orsiera non dovrebbe implicare il medesimo rischio. Tra l'altro i dati idrogeologici superficiali e profondi indagati per progettare quest'ultima opera sono molto scarsi.

Un altro esempio è rappresentato dall'habitat prioritario 7220 "Formazioni igrofile di muschi calcarizzanti" (sorgenti pietrificate), correttamente riportato dai progettisti a pag. 48 e 49 per il **SIC IT1110030**. Uno studio di IPLA ne segnala la presenza a Mompantero, dunque anche all'interno del **SIC IT1110039**. In entrambi i casi questo ambiente, unico habitat "umido" in un contesto per il resto xerico, può essere influenzato anche pesantemente dal drenaggio della galleria di base e pertanto non è giusto escludere sempre un suo potenziale rischio, come dichiarato alle pagg. 84, 182 e 212.

A pag. 37 la Sintesi non tecnica presenta una "strada di nuova costruzione a nord della linea" collegata alla Loc. Braide. Questa località si trova sul confine del **SIC "Oasi xerothermiche"** ed è evidente che anche questa opera, potendo causare ulteriore impatto sul SIC, dovrebbe essere contemplata nella Relazione di Incidenza. La sua mancanza, assieme alle molte altre rilevate, rende irricevibile il progetto.

La lettura delle carte del Dossier 8/C3C, relative alla dispersione degli inquinanti (NO_x e PM_x), dimostra che le superfici dei **SIC IT1110039 e IT1110030** saranno colpite durante la lunga fase di cantiere. Va ricordato che la normativa vigente (DM 60/02.04.2002) stabilisce come valore limite per la protezione della vegetazione 30 µg/m³. I cantieri emettono verso i SIC oltre questo limite, e inoltre le loro emissioni devono essere sommate a quelle già esistenti nell'area, rilevate ad esempio da ARPA negli scorsi anni. I proponenti ne sono a conoscenza, come dichiarano a pag. 219 del Tomo 1 del Quadro Ambientale dello Studio di Impatto Ambientale, oppure a pag. 89 della Sintesi non tecnica, ma non lo riferiscono nella Relazione di Incidenza. Il totale così ottenuto supera ulteriormente i limiti prescritti, fenomeno tanto più grave se si considera che i calcoli dei progettisti non addizionano i contributi incrementali causati dal traffico dei camion di cantiere.

Nelle Valutazioni conclusive i proponenti segnalano questa incidenza alla voce "Perturbazione di Habitat" (pag. 169 e 170) ma arrivano a considerarla non significativa perché è assente la coazione

con altri inquinanti (SO₂, O₃) e perché gli NO_x “esplicano effetti fitotossici diretti solo ad elevate concentrazioni”. Non è corretto ragionare così. In primo luogo, gli altri inquinanti sono già presenti in Val Susa anche ad alte concentrazioni (si vedano ancora una volta i dati ARPA). In secondo luogo, e molto più rilevante, non è ammissibile dichiarare eccessivo o sbagliato il valore soglia stabilito, e pertanto reputare lecito oltrepassarlo. Ragionando così ogni limite imposto dalle leggi potrebbe essere superato!

La tabella 15 “Area di influenza in fase di cantiere” a pag. 71 segnala il rischio di seccare due sorgenti interne al **SIC IT1110030**. Il censimento delle sorgenti effettuato da LTF in questa ed in altre aree è stato sottoposto a pesanti e documentate critiche per la sua incompletezza, e quindi il pericolo di incidere su altri corpi idrici è quantomeno sottovalutato. Nello stesso ambito non si comprende come possa escludersi la possibilità di intercettare falde nel limitrofo **SIC IT1110039**. In altri documenti LTF dichiara che usciranno 1040 L/s (circa 90.000.000 L/giorno) dall’imbocco est del tunnel di base, cioè vicino a questi SIC. Né è chiara la ragione della scomparsa del medesimo rischio nella tabella 16 “Area di influenza in fase di esercizio” che a pag. 79 scrive “Nessuna” dove prima indicava le due sorgenti virtualmente isterilite. Le acque prosciugate durante i cantieri ritornano durante l’esercizio?

Il capitolo 5.2 “Caratteristiche dei siti Rete Natura 2000 compresi nell’area d’indagine”, da pag. 32 a pag. 59, è ricalcato integralmente dal volume edito dalla Regione citato tra parentesi (Sindaco et al., 2008). Così copiando viene indicato come potenzialmente in pericolo l’anfibio *Salamandra salamandra*, che, “pur non essendo tutelata prioritariamente, meriterebbe protezione per la progressiva rarefazione dei suoi habitat riproduttivi, sorgenti e ruscelli”. Cioè proprio quelli compromessi in caso di alterazione del regime idrologico. In ogni caso questo urodelo viene completamente ignorato nel proseguimento della relazione.

A pag. 88 si esclude la presenza del gufo reale, specie in All. I. Vive invece all’interno del SIC, come segnalato dalla banca dati naturalistica piemontese. La sua scheda, paradossalmente, si ritrova nel documento C3C_0177_01-00-03-10-06_B!

Non si comprende la ragione per la quale le stazioni per l’indagine fitosociologica - come descritto nel paragrafo 5.2.2 - sono state posizionate una al margine e due all’esterno del **SIC IT111027**. Né perché si riportino soltanto due dei tre elenchi. I dati così raccolti non possono essere utilizzati per descrivere l’habitat protetto, né tanto meno servire da base per valutare le possibili incidenze.

I rilievi fitosociologici sono stati effettuati anche sul **SIC IT1110055** ma non sugli altri tre potenzialmente coinvolti. Non è chiara quindi la coerenza delle indagini complessive. Va ricordato che il **SIC/ZPS IT1110006 ed il SIC IT1110030** hanno dati di campo storici e validati, in gran parte trascurati nella Relazione di Incidenza.

La Tabella 20 a pag. 91 segnala la presenza del lupo soltanto in un SIC, ed esclude qualsiasi pipistrello. La Tabella 26 a pag. 96 mostra altre assenze significative, quali l’*Ephedra helvetica* e tutte le orchidee. Ricavare i dati solo dai formulari di Natura 2000 ingenera l’errata impressione che i SIC o l’area vasta non ospitino altre specie particolarmente protette dagli allegati delle Direttive Habitat e Uccelli. Non è così, particolarmente in Val Susa, dove l’esposizione dei versanti, le conformazioni geologiche, le particolarità climatiche e le varietà altitudinali sostengono una elevata biodiversità. Non solo. I proponenti dichiarano esplicitamente: “Alcune specie di interesse prioritario citate nel seguito non sono sempre citate nelle schede dei SIC individuati, ma sono state ugualmente considerate in quanto presenti o potenzialmente presenti nelle aree di influenza del progetto.” (par. 5.3.1 a pag. 67). Ripetono la stessa promessa a pag. 83 e a pag. 107. Quindi non rispettano nemmeno quanto essi stessi si impegnano a fare.

Le tabelle da 29 (pag. 113) a 43 (pag. 142) sono significative. Segnalano come potenzialmente vulnerabili tutte le specie e tutti gli habitat presenti nell'area vasta, nessuno escluso, sia in fase di cantiere che di esercizio. In realtà, le tabelle relative alla fase di esercizio non riportano più molte specie previste negli elenchi della fase di cantiere, ma la ragione non viene affatto spiegata.

In ogni caso, a fronte di tale evidenziata vulnerabilità, le conclusioni cui si perviene nei capitoli successivi appaiono eccessivamente ottimistiche. Si veda ad esempio a pag. 170 e seguenti:

Per quanto concerne le emissioni di polveri in atmosfera, oggetto di misure di mitigazione espresse nel SIA, se ne prevede l'abbattimento a livelli inferiori ai valori soglia; per tali inquinanti, quindi, l'incidenza su specie ed Habitat è da ritenersi non significativa. Altre fonti di perturbazione per le formazioni vegetali che costituiscono gli Habitat derivano indirettamente dalla realizzazione dei tunnel, con la possibile alterazione dei circuiti circolazione sotterranea (sbarramento dei circuiti idrici sotterranei con possibili innalzamenti o abbassamenti del livello di falda), con rischio di alterazione dello stato quantitativo delle falde localizzate negli ammassi rocciosi e negli acquiferi di fondovalle attraversati con riduzione della disponibilità idrica per gli Habitat presenti. Inoltre, data la vicinanza di cantieri all'aperto con gli habitat presenti, potrebbe esserci un potenziale perturbamento derivante da sversamenti accidentali nelle acque superficiali e per infiltrazioni in quelle sotterranee. Sebbene tale rischio potrà essere limitato o minimizzato tramite un'opportuna protezione delle aree di cantiere ed una conseguente regimazione delle acque meteoriche e di dilavamento. Tale effetto interessa le formazioni vegetali dei siti della Rete Natura 2000 a monte ed valle del tracciato sotterraneo previsto per i tunnel. I siti interessati dal passaggio del Tunnel di Base sono il **SIC IT1110027** e un'area marginale del **SIC IT1110030**. Gli habitat presenti nel suolo sovrastante il tracciato risultano: l'Habitat 6170 "Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine", l'Habitat 6520 "Praterie montane da fieno" e l'Habitat 9110 "Faggeti del *Luzulo-Fagetum*".

Il Tunnel dell'Orsiera non intercetta, invece, nel suo tracciato sotterraneo formazioni di interesse comunitario o prioritario. Per la Val Clarea non si ravvedono, viste le caratteristiche della circolazione idrica dell'acquifero in roccia, alterazioni nel bilancio idrico sotterraneo dei versanti, poiché gli acquiferi in roccia sono in equilibrio con gli acquiferi superficiali alimentati dagli apporti idrici. Gli impatti sulle formazioni vegetali del **SIC IT1110027** dovuti all'alterazione della circolazione idrica sotterranea dovuta allo scavo del Tunnel di Base, appaiono pertanto di entità NULLA. (*integralmente copiato, errori compresi*).

Ancora, si ammette "la possibile alterazione dei circuiti di circolazione di acque sotterranee" ma l'impatto sulle formazioni vegetali del SIC viene considerato di entità nulla. La stessa conclusione viene espressa all'indicatore "Alterazione dell'idrogeologia". Le argomentazioni addotte sono queste: "viste le caratteristiche della circolazione idrica degli acquiferi in roccia, perché sono in equilibrio con gli acquiferi superficiali alimentati dagli apporti idrici". Queste conclusioni ottimistiche possono essere vere, ma il percorso scientifico per raggiungerle appare quantomeno approssimativo (si ricordi il caso del Mugello).

Nel trattare l'indicatore "Perturbazione Specie" compaiono aspetti curiosi. A partire da pag. 171 il testo inizia a riportare tra parentesi la bibliografia. In realtà da qui si copia pressoché integralmente la pag. 4 del testo "Riqualificazione ambientale e valorizzazione ambientale sull'asse dell'autostrada Torino-Bardonecchia A32 e autoroute de la Maurienne A43 - 07 Livello acustico" redatto il 27.06.2008 da SGS e SEAcop nell'ambito di un progetto ALCOTRA - INTERREG III A 2000-2006. E' singolare che, mentre il testo viene copiato integralmente cambiando l'ordine di alcune frasi, le fonti citate tra parentesi vengano in parte sostituite. Non tutte, tra l'altro, saranno poi

riportate nella bibliografia conclusiva (ad esempio Stout e Schwab 1980, Bruderer 2002) mentre altre saranno errate o incomplete.

L'unica fonte di disturbo sulla fauna approfondita in questo lavoro è il rumore del cantiere. E' certamente da prendere in considerazione, ma andrebbero considerati anche altri gravi fattori perturbanti, quale l'inquinamento luminoso, menzionato solo a pag. 172 e a pag. 194 con cinque misere righe copiate identiche (si ricordi che la normativa in vigore pretende una sua trattazione dettagliata). Anche gli impatti causati alla qualità dell'aria dai camion e dai mezzi di cantiere, e quelli sulla possibile dispersione di inquinanti o di particelle solide in atmosfera (in una valle, si ricordi, fortemente ventosa) vengono ignorati o sbrigativamente trattati.

La bibliografia

La bibliografia, infine, merita alcune altre osservazioni specifiche.

Oltre alle omissioni suesposte, si rileva che 7 titoli si riferiscono al Veneto, 1 alla Lombardia, 1 a Ferrara e 1 al VCO. 18 testi si riferiscono all'ornitofauna, ma nessuno è piemontese. E' curioso, essendo il Piemonte una regione con una ricca storia di dati ornitologici (GPSO, IPLA, MAPPA, banche dati, ecc.).

Gli uccelli hanno una parte preminente, comprensibile per certi versi vista l'attenzione ad essi dedicata dalle Direttive europee, ma i gli studi sull'influenza dei rumori - soprattutto di aeroporti - appaiono ingiustificati (ben 19), almeno in proporzione alla mancanza di approfondimento di altri fattori (il già citato inquinamento luminoso) o di altri gruppi animali. Ad esempio, nessuna citazione specifica per mammiferi né chiroterri, tre fonti per i macroinvertebrati, due per rettili e anfibi, e infine due per l'ittiofauna. Alcuni di questi testi sono troppo datati (1975, 1978), mentre l'UE prescrive di utilizzare dati recenti e bibliografie aggiornate, e soprattutto sono stati sostituiti da studi nuovi (come la Carta Ittica della Regione Piemonte, qui citata nell'edizione 1991).

L'impressione è che si tratti di una bibliografia preparata, neanche bene, per un altro studio, e qui copiata senza integrazioni nemmeno di facciata. Se si aggiunge il DGR veneto evidenziato sopra, il sospetto aumenta ...

Ulteriori osservazioni finali

Non si fa accenno alcuno all' "Opzione zero". Si tratta di una grave lacuna. Infatti la trattazione esaustiva di questa alternativa, e soprattutto l'elenco dettagliato delle ragioni che hanno portato eventualmente ad escluderla, sono obbligatoriamente richieste da tutte le leggi vigenti. In sua assenza l'intero progetto dovrebbe essere rigettato.

Non ci sono riferimenti di alcun tipo a quanto richiesto dalla Regione nella Conferenza dei Servizi del 14 giugno 2010, così come dichiarato dai proponenti nel documento integrativo Fauna.pdf: "il monitoraggio riguardante la fauna viene a subire consistenti variazioni rispetto ai protocolli precedentemente applicati. In particolare ... per l'avifauna e chiroterrofauna è stato richiesto di applicare il protocollo deliberato dalla giunta regionale in tema di impianti eolici", cioè il D.G.R. 6 Luglio 2009, n. 20-11717. Questo decreto impone accurate indagini su chiroterri e avifauna (a titolo d'esempio: 10 km di raggio intorno ad ogni impianto per i corridoi di volo e di caccia e 5 km per i siti di rifugio). Non ce n'è traccia neanche nel Piano di Monitoraggio Ambientale (C3C_0285_ 01-80-01-10-01 A PMA-F). Ancora una volta si manifesta la mancanza di una coerenza organica tra le diverse parti del progetto complessivo.

Le acque provenienti dalle gallerie dovranno, almeno in parte, essere immesse nei corsi d'acqua naturali. Potrebbero essere a 37° e ricche in sali. In questi casi avranno incidenza certa sui vicini SIC e sugli ecosistemi complessivi. Nonostante un simile grave rischio, i procedimenti di raffreddamento ed i trattamenti demineralizzanti sono vagamente accennati e non analiticamente trattati, tanto meno nella Relazione d'Incidenza.

Il confronto con il documento **“Valutazione Incidenza SIC Boscaglie di Giaglione”** (CODICE GED MA1 ≠ ≠ 03_00_10_10_03) presentato da LTF il 10.08.10 ad integrazione del progetto definitivo per il cunicolo geognostico di Chiomonte solleva parecchie perplessità. Innanzi tutto, come già richiamato più sopra, gran parte del testo relativo a Chiomonte è stato copiato di sana pianta in quello della NLTL. Riportava errori grossolani che non sono stati corretti e così sono trasmigrati interamente in quello nuovo. Oltre a ciò, non è logicamente ammissibile che la relazione dell'incidenza verso un SIC di una determinata opera (cunicolo di Chiomonte) sia identica alla relazione dell'incidenza sul medesimo SIC di altre due opere (cantiere di Clarea e tunnel di base). E' del tutto evidente che ogni cantiere avrà un suo eventuale impatto sull'area vasta considerata. E' da rimarcare ancora una volta che tutta la normativa vigente richiede sempre di descrivere la complementarità con altri progetti, ed in questo caso è palese che non è stata rispettata in alcun modo.

Questo modo di procedere approssimativo causa due importanti conseguenze proprio sul progetto definitivo di Chiomonte. Infatti la valutazione di incidenza redatta per il cunicolo esplorativo escludeva espressamente altri progetti potenzialmente impattanti sul SIC. Se si scopre dai due documenti depositati nella stessa data del 10 agosto 2010 che invece le opere previste sono tre e forse quattro (considerando anche lo svincolo per la A32) la valutazione di incidenza per Chiomonte non può essere ritenuta valida e tutto il progetto deve essere quantomeno ripresentato. Un'ipotesi più grave sarebbe che i proponenti conoscessero già tutto ed abbiano quindi compiuto una irregolarità consapevole.

Inoltre poiché in più punti il progetto preliminare NLTL prescrive sostanziali modifiche al progetto di Chiomonte (destinazione, dimensioni, durata temporale, cantiere, ecc.), gli impatti sono evidentemente diversi e le mitigazioni proposte non più adeguate. Anche in questo caso la valutazione di incidenza redatta per il precedente progetto non può più essere considerata attendibile e deve essere riscritta interamente.

A proposito della frammentazione delle opere vale la pena di citare la Circolare del Ministro dell'ambiente n. 15208 del 7 ottobre 1996, avente come titolo “Procedure di valutazione di impatto ambientale” che, con riguardo alla procedura VIA, stabilisce: *“Presupposto, dunque, per il corretto svolgimento di tale procedura appare essere necessariamente la prospettazione del progetto dell'intera opera (...). Il che risponde poi alla logica intrinseca della valutazione di impatto ambientale, atteso che questa deve prendere in considerazione, oltre agli elementi di incidenza propri di ogni singolo segmento dell'opere, anche l'interazione degli impatti indotti dall'opera complessiva sul sistema ambientale, che non potrebbero essere apprezzate nella loro completezza se non con riguardo anche agli interventi che, ancorché al momento non ne sia prospettata la realizzazione, siano poi posti in essere (o sia inevitabile che vengano posti in essere) per garantire la piena funzionalità dell'opera stessa.”*

Quindi, il frazionamento di un intervento non consente il regolare svolgimento della procedura VIA, in quanto: *“diversamente verrebbe inammissibilmente a trasferirsi in capo ai soggetti redattori dei progetti il potere di determinare i limiti della procedura VIA, attraverso la sottoposizione ad essa di porzioni di opera e l'acquisizione, su iniziative parziali e, perciò stesso,*

non suscettibili di apprezzamento circa i 'livelli di qualità finale', di una pronuncia di compatibilità ambientale asseritamente non modificabile, con conseguente espropriazione delle competenze istituzionali di questo Ministero e sostanziale elusione delle finalità perseguite dalla legge."